

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 27937/2026
Roma, lì, 23/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO - Presidente -
PAOLA MASI
BARBARA CALASELICE
GIOVANBATTISTA TONA - Relatore -
VINCENZO GALATI

Sent. n. sez. 333/2026
UP - 22/04/2026
R.G.N. 1058/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

uditi i difensori:

L'avvocato [REDACTED] del foro di ROMA in difesa di "[REDACTED]"

[REDACTED]

[REDACTED] si riporta come
da conclusioni scritte che deposita all'odierna udienza unitamente alla nota
spese. Dichiara di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'avvocato [REDACTED] del foro di ROMA in difesa di [REDACTED]

[REDACTED] si riporta alle conclusioni scritte che
deposita all'odierna udienza unitamente alla nota spese. Vi è ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.

L'avvocato [REDACTED] [REDACTED] del foro di ROMA in difesa di [REDACTED] (QUALE
ESERCENTE LA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULLA FIGLIA MINORE [REDACTED]

[REDACTED]) e [REDACTED] [REDACTED] si riporta come conclusione scritte che
deposita all'odierna udienza unitamente alla nota spese.

L'avvocato [REDACTED] del foro di REGGIO EMILIA in difesa di [REDACTED]

Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5 - Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5579e74be97aac3
Firmato Da: GIOVANBATTISTA TONA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f0015f1d8e1ec47



██████████ (C.U.I. ██████████) conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17/06/2025, la Corte di assise di appello di Roma ha confermato la decisione impugnata, con la quale ██████████ ██████████ è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli articoli 575 e 577 cod. pen. in danno di ██████████ ██████████ e lo ha condannato alla pena dell'ergastolo.

Dalla ricostruzione contenuta nelle decisioni di merito era emerso che l'imputato aveva intrattenuto una relazione sentimentale con ██████████ ██████████ che tuttavia nel mese di agosto 2023 costei aveva deciso di troncare perché infastidita dalle sue troppe attenzioni. ██████████ tuttavia, aveva continuato a contattarla insistentemente e per dieci volte tra le ore 15,18 e le ore 16,23 del 04/09/2023, giorno del delitto, aveva effettuato chiamate all'utenza della donna, che non gli aveva risposto.

Dall'analisi delle celle agganciate dal telefono cellulare dell'imputato risultava che egli si trovava tra le ore 16,00 e le ore 16,23 di quel giorno nei pressi dell'androne del palazzo dove abitava la vittima e dove la stessa ██████████ ██████████ alle ore 16,45 era stata rinvenuta a terra circondata da sostanza ematica.

La donna era stata colpita 56 volte con arma da taglio e diverse altre volte con corpo contundente in vari distretti del corpo come collo, torace, addome ed era deceduta in conseguenza di anemia acuta meta-emorragica secondaria a quelle plurime ferite.

Era stato individuato l'imputato, che aveva ammesso di essere l'autore del reato e aveva informato le forze dell'ordine del percorso da lui effettuato a seguito dell'azione omicidiaria, indicando il luogo in cui si era disfatto dell'arma del delitto.

La Corte di assise di appello, per quanto di interesse, aveva respinto i motivi di appello con i quali l'imputato lamentava l'erronea applicazione della circostanza aggravante dell'aver adoperato sevizie o dell'aver agito con crudeltà, l'erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche e il rigetto di ammissione al programma di giustizia riparativa; e aveva così confermato la decisione di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso dal difensore di ██████████ ██████████ che ha articolato tre motivi.

2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. *b*) ed *e*), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, la



contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'applicazione della circostanza aggravante della crudeltà ai sensi dell'art. 61, n. 4 cod. pen.

L'uso del coltello e la ripetizione dei colpi non sarebbe sufficiente ad integrare l'aggravante per la quale si richiede la dimostrazione dell'effettivo superamento della normalità causale determinante l'evento con sofferenze aggiuntive; il numero dei colpi trovava giustificazione nella dinamica omicidiaria e lo stesso giudice di merito ammette che non si può distinguere tra lesioni vitali e non vitali, sicché, se tutti i fendenti fossero stati inferti per l'intenzione di cagionare la morte, non vi sarebbe prova della volontà di provocare inutili e gratuite differenze.

2.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62-*bis* cod. pen.

I giudici di merito hanno omesso di considerare il contegno collaborativo dell'imputato e hanno svalutato, erroneamente considerandola strumentale, l'ammissione di responsabilità di costui ed il suo ravvedimento.

2.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione in relazione al diniego di accesso dell'imputato ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-*bis* cod. proc. pen.

Il diniego si è basato sulla mancata realizzazione, allo stato, dei programmati centri per l'avvio della giustizia riparativa, ma la normativa vigente prevedeva questa possibilità che non poteva essere negata in ragione dell'assenza della struttura che avrebbe dovuto assicurare l'effettiva applicazione della disposizione già in vigore. Tanto più in considerazione dell'esistenza di altre strutture istituite presso il Tribunale di Roma (l'Osservatorio permanente per la giustizia di comunità) e della disponibilità, resa nel corso del giudizio, da parte [REDACTED] (costituita parte civile) alla partecipazione e allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa mediante mediatori penali iscritti regolarmente nell'albo previsto.

Si lamenta altresì l'omessa motivazione con riguardo alle ragioni che potevano precludere l'accesso alla giustizia riparativa nel caso di specie.

3. Il Procuratore Generale, Olga Mignolo, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.



All'udienza di discussione il Procuratore Generale si è riportata alla propria memoria, insistendo nel rigetto del ricorso.

L'avv. [REDACTED] nell'interesse della parte civile "[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] si è riportata alla comparsa conclusionale e alla nota spese, che aveva già depositato, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale.

L'avv. [REDACTED] difensore della parte civile, "[REDACTED]
[REDACTED] ha depositato comparsa conclusionale e alla nota spese, che ha illustrato, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale

L'avv. [REDACTED], difensore delle parti civili, [REDACTED] e [REDACTED] ha depositato comparsa conclusionale e nota spese alle quali si è riportata.

Il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo, che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione nell'applicazione della circostanza aggravante della crudeltà di cui all'art. 61, n. 4, cod. pen., è inammissibile, perché basato su argomenti esclusivamente rivalutativi.

La difesa censura la sentenza perché riterrebbe erroneamente dimostrata l'aggravante dall'uso del coltello e dal numero di coltellate inferte in rapida sequenza.

In realtà il ricorso non si confronta con il complessivo impianto motivazionale che sorregge la decisione sul punto. La crudeltà viene ricollegata anche ad un dato che non è oggetto di analisi nel ricorso, cioè la conclusione dei medici legali in ordine al fatto che alcuni colpi sono stati inferti quando la donna era ancora in piedi e molti altri (la maggior parte) quando era già a terra; la prosecuzione della reiterazione dei colpi, fino a giungere a 56 fendenti, è stata congruamente considerata manifestazione della volontà di infliggere patimenti più strazianti, che la donna, pur incapace di reagire, doveva certamente percepire e si lega al fatto che l'imputato aveva utilizzato, oltre al coltello, anche un altro colpo contundente, fatto sintomatico di una condotta che non si limitava al perseguimento del solo evento morte ma che intendeva produrre anche gratuita sofferenza.

Il numero dei colpi inferti sono stati ritenuti indicativi della protervia e della volontà di infliggere sofferenze ben oltre quelle necessarie a procurare la morte,



in ragione soprattutto della loro direzione, mirati a varie parti del corpo, e ampiamente diffusi su di esso, e dell'effetto che hanno procurato, tale da terminare un vero e proprio dissanguamento, essendo state rinvenute nelle cavità del cadavere solo 1.000 cc di materiale ematico a fronte delle 5.000 cc, che circolano mediamente in un organismo adulto.

Poco conta, pertanto, il fatto, sottolineato anche dalla Corte territoriale che non poteva distinguersi tra lesioni vitali e lesioni non vitali, dal momento che il fatto che tutte le lesioni abbiano contribuito a cagionare la morte (si veda il brano della deposizione [REDACTED] riportato in ricorso) non incide sul fatto che, sempre, si ripete, alla stregua dei – peraltro frammentari – passi delle dichiarazioni dei dottori [REDACTED] e [REDACTED] indicati in ricorso, nessun colpo ha cagionato la morte immediata. Peraltro, la sentenza impugnata ricorda come la stessa difesa aveva introdotto l'elemento della reazione della vittima, correlando alla colluttazione con l'imputato la necessità dei numerosissimi colpi riscontrati in sede autoptica. È proprio su tali dati che si fonda il razionale apprezzamento della Corte d'assise d'appello, in conformità alle conclusioni raggiunte dal primo giudice.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che segue il principio affermato da Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del, Rv. 267629 - 01, «la circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti al dolo » (Sez. 1, n. 8272 del 04/12/2025, dep. 2026, Rusu, Rv. 289629 – 01: fattispecie relativa ad omicidio, nella quale la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante in ragione della reiterazione e intensità dei colpi inferti, della loro localizzazione in parti altamente sensibili e dolorose del corpo, della durata dell'aggressione in danno di una vittima immobilizzata e impossibilitata a chiedere soccorso; così anche Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, dep. 2018, Q., Rv. 272827 – 01, che ha valorizzato oltre al numero dei colpi, anche la localizzazione dei fendenti e l'esecuzione dell'azione dinanzi ai congiunti della vittima).

I 56 colpi non rilevano per il loro numero che dà conto della reiterazione ma in quanto, nella complessiva ricostruzione della Corte territoriale, per le modalità di esecuzione che li hanno accompagnati, essi sono stati ritenuti indicativi della loro eccedenza rispetto alla normalità causale.

A questi elementi il giudice di merito ha aggiunto tutti quegli altri che



descrivono l'inquietante e opprimente atteggiamento dell'imputato, che perseguitava la vittima con le sue continue telefonate e cercava di imporle una relazione da lei non più voluta; ha così posto in relazione tutte queste risultanze nell'ambito di un articolato e logicamente intessuto apprezzamento di fatto, sorretto dalla logica e dal corretto uso di massime di esperienza, tale da sottrarsi al sindacato di legittimità.

3. Anche il secondo motivo, riguardante alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è ampiamente rivalutativo.

Com'è noto, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-*bis*, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 – 01).

Oltre alla preclusione che impedisce al giudice di limitarsi a prendere atto dell'incensuratezza per fondare la sua decisione di concedere le circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-*bis* cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), deve rilevarsi che la disposizione normativa, come riformulata e come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, richiede concreti elementi positivi a favore dell'imputato per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto che il giudice, dopo averne constatato l'assenza, non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01).

Orbene la Corte territoriale nel presente giudizio ha innanzitutto evidenziato la particolare gravità della sua condotta, caratterizzata da efferatezza, proseguita con protervia anche quando la vittima si trovava a terra, riversa e inerme.

Ha poi evidenziato i suoi comportamenti *post delictum* che non deponevano a suo favore e su questi argomenti si appuntano le critiche del ricorrente, che tuttavia non riesce a segnalare vizi di motivazione ma propugna solo valutazioni alternative.

La Corte territoriale ha valutato negativamente il fatto che l'imputato aveva cercato di cancellare le tracce dopo il delitto, disfacciandosi dei vestiti che aveva indossato e tardando poi ad aderire all'invito della polizia che lo aveva scoperto



ad indicare il percorso fatto dall'abitazione al luogo dell'aggressione.

Secondo la difesa avrebbe, invece, dovuto valutare che vi fu resipiscenza nell'aderire a quell'invito, fornendo molte più informazioni di quelle già in possesso degli inquirenti e di quelle che gli avevano richiesto. Si contesta, altresì, l'affermazione di irrilevanza a fini investigativi dell'ammissione di responsabilità dell'imputato, avendo invece egli fornito indicazioni decisive sulla dinamica della sua condotta delittuosa, quando non aveva ancora nemmeno contezza di quali fossero gli elementi già acquisiti a suo carico; circostanza questa che doveva far escludere che la sua scelta fosse meramente utilitaristica e che doveva essere, invece, indicativa di ravvedimento, ulteriormente dimostrato dalla sua richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa.

Tuttavia, la Corte territoriale non ha affatto pretermesso i dati che sono posti a fondamento degli argomenti del ricorrente ma li ha soppesati con diversi altri a lui del tutto sfavorevoli.

Anzitutto va ricordato che, secondo la giurisprudenza, è la confessione spontanea del reo che rientra tra gli elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza nel caso in cui essa sia contrastata da specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o in quelli in cui si sostanzia in una mera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria sia, comunque, probatoriamente inerte o neutra (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Pg c. Careri, Rv. 288738 – 07; Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 – 01; Sez. 6, n. 6934 del 1991, Rv. 187671-01).

La Corte territoriale non poteva considerare la confessione un elemento positivo valorizzabile ai fini dell'applicazione dell'art. 62-*bis* cod. pen., già *in radice* avendo congruamente evidenziato che essa non fu spontanea, visto che intervenne dopo le ricerche degli investigatori e dopo che erano stati raccolti elementi decisivi a suo carico circa la sua presenza nell'androne del palazzo condominiale dove egli aveva aspettato e poi aggredito la vittima; peraltro era stata già acquisita la dichiarazione di un condomino al quale egli aveva chiesto notizie della madre della vittima poco prima del feroce agguato.

A prescindere da quanto egli potesse conoscere dello stato delle indagini quando gli furono contestati i primi esiti che portavano a lui, certamente fu questo fatto che lo indusse, dopo essersi dato alla fuga e avere cercato di occultare le prove, ad ammettere i fatti.

Congruo appare, pertanto, l'inquadramento di tale contegno in una resa agli investigatori piuttosto che in una resipiscenza dinanzi all'illecito commesso.

Al riguardo, va peraltro ribadito che la soluzione giurisprudenziale appena



indicata non è incompatibile con il diritto al silenzio, espressivo delle più ampie facoltà difensive dell'imputato. Quest'ultimo può liberamente individuare la strategia difensiva che ritiene più opportuna, senza per questo subire alcuna conseguenza sfavorevole. Tuttavia, il riconoscimento di benefici, quali appunto la concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiede la presenza di elementi positivi che, del resto, lo stesso ricorrente indica nel suo comportamento.

Tuttavia, come detto, l'ammissione non ha fornito apporti decisivi alla ricostruzione delle sue responsabilità; attorno ai luoghi vi erano delle telecamere dalle quali erano state estratte le immagini che lo ritraevano e i tabulati telefonici avevano rivelato i suoi contatti con la donna.

Esattamente, pertanto i giudici di merito hanno concluso che sostanzialmente una confessione, come descritta dalla giurisprudenza pure richiamata dal ricorrente, non vi fosse stata, tale non potendosi considerarsi quella ricavabile dalle dichiarazioni rese da costui, comunque già ritenute del tutto irrilevanti e su alcuni punti (in particolare la sua affermazione di non avere colpito la vittima alla testa) del tutto smentite.

L'imputato si duole del fatto che doveva attribuirsi decisivo carattere di ripensamento critico a tali elementi o alla richiesta di ammissione ad un programma di giustizia riparativa, ma così formula una richiesta basata su una personale e settoriale valutazione, senza evidenziare alcuna lacuna nella motivazione.

Inoltre, l'apparato argomentativo della decisione impugnata si completa (e con evidente effetto decisivo) con il richiamo ad un precedente penale per rapina, divenuto irrevocabile di recente (nel 2021), indicativo di una propensione alla violenza ulteriormente riversata nei confronti di una persona che comunque le aveva offerto il suo sostegno e il suo affetto.

4. È infondato il terzo motivo, che censura la motivazione nella parte in cui ha giustificato il rigetto dell'istanza di accesso alla giustizia riparativa da parte del giudice di primo grado.

4.1. La difesa richiama Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325 – 01, che ha affermato la ricorribilità della decisione del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa, perché, a differenza dello svolgimento di questo, ha natura giurisdizionale e perché la partecipazione al programma può produrre effetti giuridicamente rilevanti su qualunque processo penale, come una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62, n. 6, e 163, quarto comma, cod. pen.



Nel caso di specie il diniego è stato motivato, sotto un primo profilo, con la mancata realizzazione di programmati Centri per l'avvio della giustizia riparativa, considerando tale dato oggettivo ostativo all'espletamento del programma.

La difesa contesta tale assunto.

La disciplina transitoria di cui all'art. 92, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) prevedeva che le disposizioni relative all'avvio ai percorsi di giustizia riparativa si applicassero sei mesi dopo l'entrata in vigore di quella legge, cioè già a partire dal 30/06/2023, ben prima dell'inizio del processo a carico dell'imputato.

Presso la Presidenza del Tribunale di Roma era stato già istituito l'Osservatorio permanente per la giustizia di comunità, di cui fanno parte Avvocatura, UEPE, Regione Lazio, ASL Roma 1, Roma Capitale e Università [REDACTED] e nel documento sui programmi di giustizia riparativa, varato all'interno dell'Osservatorio sin dalla data del 22/03/2024, le parti si erano impegnate a promuovere e a diffondere principi della giustizia riparativa secondo criteri interpretativi condivisi anche nella fase in cui al nuova disciplina non poteva trovare completa attuazione.

La difesa richiamava anche un Protocollo per i programmi di giustizia riparativa, di recupero per il reo e di assistenza alle vittime, divenuto operativo il 21/06/2023.

Sosteneva, pertanto, che non rispondesse al vero che non fosse possibile avviare percorsi di giustizia riparativa, ricordando che anche nel corso del giudizio di primo grado [REDACTED] si era resa disponibile a svolgerlo a mezzo dei propri mediatori penali iscritti regolarmente nell'apposito albo e che successivamente era stata acquisita anche la disponibilità del Centro di giustizia riparativa Astrea di Roma.

Sotto altro profilo il diniego era stato motivato negandone l'utilità.

La difesa contesta che una tale valutazione competa al giudice e che le circostanze indicate dalla Corte di primo grado e ribadite da quella di secondo grado possano precludere l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, che devono essere sempre favoriti; l'unico limite dovendosi considerare il pericolo concreto per i partecipanti derivante dallo svolgimento del programma.

4.2. Questa Corte ritiene che la decisione dei giudici di merito resista alle censure difensive, sebbene occorra formulare alcune precisazioni.

Ai sensi dell'art. 129-*bis*, comma 3, cod. proc. pen. il giudice autorizza l'accesso senza preclusioni rispetto alla fattispecie e alla sua gravità ma il testo della disposizione richiama due condizioni: «che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede» e che «non comporti un pericolo concreto per gli



interessati e per l'accertamento dei fatti».

Come ha spiegato Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, cit., una volta iniziato il procedimento penale, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non è consentito senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, cui è assegnato il ruolo di garante del meccanismo di contatto tra la giustizia penale e la giustizia riparativa.

Il provvedimento che deve essere emesso è da considerarsi di natura giurisdizionale sia perché il legislatore fa riferimento a due indicatori essenziali dell'esercizio della giurisdizione, il previo contraddittorio e la motivazione, sia perché, dopo l'esercizio dell'azione penale, tale avvio può avere, in forza di specifica disposizione normativa (l'art. 129, comma 4-*ter*, cod. proc. pen.), l'effetto di sospendere il giudizio, con conseguenze sull'osservanza del principio di ragionevole durata del giudizio, o può determinare interferenze con la tutela degli interessati e con la genuinità delle attività processuali di accertamento dei fatti.

Di tale incondizionato *favor* del legislatore ha preso atto la giurisprudenza che ha, anzitutto, mostrato di considerare libera da ogni formula sacramentale la proposizione della richiesta anche a mezzo di procuratore speciale e correlativamente ampio e incondizionato l'obbligo del giudice di valutarne l'accoglimento; si è infatti affermato che è sufficiente la procura al difensore per «presentare istanza di sospensione del procedimento penale per la messa alla prova ex artt. 168-*bis* cod. pen. e 464-*bis* e 464-*ter* cod. proc. pen.», perché può intendersi in essa ricompreso anche il potere di presentare richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, posto che l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce una forma di manifestazione della giustizia riparativa "assorbita" nel sistema punitivo tradizionale (Sez. 5, n. 12262 del 24/02/2026, B., n.m.).

Inoltre, con numerose pronunce, di fronte a provvedimenti di diniego basati su valutazioni diverse da quelle che specificamente attengono all'utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e all'eventualità di un pericolo per gli interessati o per l'accertamento dei fatti, la Cassazione ha ritenuto erronee o carenti nella motivazione le ordinanze che hanno precluso l'avvio del programma riparativa.

Se, per un verso, è stato escluso che il giudice possa svolgere alcuna valutazione sulla fattibilità del percorso riparativo, da considerarsi riservata esclusivamente ai mediatori, per altro verso, è stato affermato che anche il diniego non può essere motivato dal fatto che al momento della richiesta ancora non risulta istituito l'apposito Centro di giustizia riparativa.

E così, ad esempio, si è affermato che è illegittima l'ordinanza che si sia



«limitata a rilevare che dalle informazioni assunte non risultava, allo stato, istituito il Centro per la giustizia riparativa competente e che la difesa, sebbene sollecitata dal Presidente, non era stata in grado di fornire informazioni in merito alla operatività di tale Centro». La motivazione così formulata richiamava, secondo tale pronunciamento, «ragioni non previste dalla legge, onerando, per di più, la difesa di un compito ad essa estraneo – in quanto riservato all'autorità giudiziaria – quale il reperimento di un Centro di giustizia riparativa disponibile» (Sez. 5, n. 11024 del 09/12/2025, dep. 2026, C., Rv. 289596 – 01, in motivazione, non massimata sul punto).

I giudici di legittimità, però, in quel caso, evidenziavano che la Corte territoriale aveva del tutto trascurato i profili dedotti dalla difesa che dimostravano le ricadute positive dell'esito riparativo sul processo, sotto il profilo della possibilità di giungere all'improcedibilità per taluni reati con la remissione delle querele e ad una significativa attenuazione della sanzione per quelli eventualmente procedibili d'ufficio.

L'omessa motivazione sul punto diventa, quindi, centrale, ancor più del reperimento del Centro di giustizia riparativa, poiché in queste conseguenze sul procedimento in corso veniva individuato un ambito di valutazione del presupposto dell'utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede: la composizione del conflitto avrebbe potuto produrre effetti anche deflattivi sul procedimento.

Si giunge in tal modo a quello che, secondo il Collegio, è il nucleo centrale della questione: la verifica dell'utilità correlata allo svolgimento del programma di giustizia riparativa e sul quale si tornerà *infra* nel par. 4.3. Essa deve prescindere da valutazioni inerenti alla reiterazione e la gravità delle condotte o anche all'assenza di segni di ravvedimenti, che costituiscono comunque un punto di partenza rispetto al quale il percorso riparativo può comportare opportunità di evoluzione in senso positivo. Ne discende che, in caso di diniego, il giudice deve spiegare quali siano le ragioni che in concreto siano ostative alla composizione della vicenda nei termini richiesti dalla norma ovvero possano comportare una prognosi negativa sull'utilità concreta del percorso ai fini della risoluzione del conflitto tra imputato e persona offesa (Sez. 5, n. 10535 del 18/02/2025, dep. 2026, C., n.m.).

Se questo è l'ambito entro il quale il giudice deve spiegare le ragioni alla luce dei quali sono stati valutati i presupposti previsti dall'art. 129-*bis*, comma 3, cod. proc. pen., allora opera il principio secondo il quale «non è sindacabile per vizio di motivazione l'ordinanza con la quale il giudice della cognizione si sia pronunciato in merito all'ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, qualora la sussistenza o insussistenza delle condizioni



previste dalla legge sia fondata su una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali e concretamente sussistenti, relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti» (Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024, dep. 2025, B., Rv. 287434 - 03).

4.3. La Corte rileva che le ragioni del diniego all'accesso ai programmi di giustizia riparativa nella vicenda in esame – anche al di là della questione della mancata istituzione dei Centri di giustizia riparativa – sono state ancorate all'assenza del requisito dell'utilità del programma che anche il giudice di primo grado non ha ravvisato. Rispetto a tale profilo, il giudice di appello ha ritenuto non vi fossero nell'impugnazione elementi idonei a superare le valutazioni del giudice di primo grado.

L'imputato, secondo i giudici di merito, non aveva manifestato propositi di ravvedimento né volontà di riparazione delle conseguenze del reato e il suo interesse ad ottenere i benefici derivanti dall'eventuale esito del percorso riparativo non poteva risultare prevalente rispetto a quello dei figli minori della vittima.

Il ricorrente sostiene che non vi era un'adeguata motivazione circa l'assenza dell'utilità e in ogni caso gli argomenti utilizzati per negarla erano viziati; i segnali di resipiscenza si dovevano in realtà ravvisare già nella confessione e nella successiva collaborazione dell'imputato con gli inquirenti fin nell'immediatezza e la valorizzazione degli interessi dei minori doveva considerarsi impropria perché doveva essere il mediatore a raccogliere il consenso e in ogni caso il percorso riparativo si sarebbe potuto svolgere anche con vittima di reato diversa da quella per cui si procede.

La censura, tuttavia, non coglie nel segno.

Come si è evidenziato, il requisito dell'utilità va parametrato rispetto alle questioni derivanti dal fatto per cui si procede; la formula utilizzata dal legislatore è la stessa che si rinviene nella definizione di giustizia riparativa di cui all'art. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022. Essa non può essere quindi limitata ai profili inerenti all'esito del giudizio a carico dell'imputato e ai possibili benefici che dall'esito riparativo egli processualmente può trarre, perché coinvolge anche la vittima del reato, le persone indicate come offese dal reato e gli altri soggetti appartenenti alla comunità.

Le "questioni" ineriscono agli scopi stessi del percorso riparativo, che mira ad un accordo, volto, come si legge nell'art. 42, comma 1, lett. e), d.lgs. cit., «alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti».



La formula, insomma, è chiaramente evocativa della possibilità di giungere ad una possibile composizione del conflitto derivato dalla commissione dell'illecito

Della praticabilità di questo percorso e delle prospettive di esito il giudice non deve occuparsi, perché sono di competenza dei mediatori esperti; egli deve solo valutare se vi siano questioni che abbiano la possibilità di essere convogliate verso un percorso riparativo anche alla luce del comportamento e della disponibilità delle parti.

Né può essere accolta un'interpretazione abrogante di questa parte della disposizione, sostenendo che il controllo del giudice debba essere limitato solo al profilo del pericolo per gli interessati e per l'accertamento dei fatti, visto che espressamente il legislatore ha previsto due diverse valutazioni.

La verifica di utilità costituisce un momento di corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco perché comporta l'adozione di una decisione che certamente ha delle conseguenze quantomeno sui tempi e sulle modalità di espletamento del processo.

Il previo contraddittorio dovrà, pertanto, investire anche questo profilo e il giudice dovrà valutare quali siano le questioni, che utilmente possano essere demandate alla possibile risoluzione in sede di percorso riparativo.

In questa prospettiva i riferimenti dei giudici di merito all'assenza di alcun significativo orientamento resipiscente dell'imputato (congruamente motivato, come si è già evidenziato valutando il suo comportamento *post delictum* e poi quello processuale) e alla mancata prospettazione di soggetti con i quali potesse intervenire l'accordo riparativo non possono considerarsi incongrui.

Tanto più alla luce del coinvolgimento di interessi di minori, per i quali problematica sarebbe stata l'adesione senza con ciò creare anche i presupposti per un pericolo per costoro in considerazione delle implicazioni emotive e psicologiche della vicenda.

E del tutto generica è poi la prospettazione di un coinvolgimento di vittime aspecifiche senza una chiara definizione delle questioni che con l'avvio del percorso riparativo si intendono affrontare.

In definitiva, da qualunque angolo prospettico lo si esamini, il motivo di ricorso sul punto non spiega quali siano le questioni che possano essere risolte nel percorso riparativo, tenuto conto che l'obiettivo di ricomporre la frattura provocata dall'illecito richiede, per giustificare una valutazione prevalente rispetto all'obiettivo di una definizione del processo in termini ragionevoli, una serietà di propositi che, sul piano processuale, è destinata a tradursi in una puntuale indicazione delle questioni la cui soluzione è affidata al programma di giustizia riparativa.

4.4. Infine va ricordato, in linea con l'insegnamento delle Sezioni unite, che



anche la doglianza sul provvedimento di diniego dell'avvio al percorso riparativo deve essere accompagnata dall'allegazione di un immediato, concreto ed attuale interesse a rimuovere una situazione di svantaggio processuale, derivante dalla decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza, ed a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per i ricorrenti un risultato più vantaggioso (Sez. 2, n. 11139 del 29/01/2026, R., n.m.).

L'imputato nel suo ricorso evoca l'esito positivo del programma di giustizia riparativa come suscettibile di fargli ottenere benefici sul trattamento sanzionatorio, ma non spiega concretamente come tale interesse possa essere effettivamente conseguito limitandosi ad una generica critica al provvedimento di diniego.

Pertanto, egli, come detto sopra, non specifica quali siano le questioni che il programma di giustizia riparativa avrebbe potuto risolvere né in che termini esso potesse essere utile; del pari non prospetta il concreto beneficio che egli per la sua posizione processuale avrebbe potuto conseguire in correlazione alla risoluzione di tali questioni.

Egli si limita semplicemente a prospettare propositi di ravvedimento e una generica volontà di riparazione, non tradotta in alcun impegno concreto. E ciò non può valere a segnalare alcun vizio nel provvedimento impugnato

5. Il ricorso, poiché complessivamente infondato, deve essere, pertanto, rigettato con la conseguente condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, rimettendo alla Corte di assise di appello di Roma la liquidazione di quelle spettanti alle parti civili ammesse al gratuito patrocinio e liquidando secondo i parametri di legge come in dispositivo quelle spettanti alle altre parti civili.

Per le vicende connesse alle condotte di reato, che possono incidere sul diritto alla riservatezza di terzi soggetti coinvolti, deve disporsi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimento debbano essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise d'appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa



sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. [REDACTED]
che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 22/04/2026

Il Consigliere estensore
GIOVANBATTISTA TONA

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

